



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

"Città dei Farfensi"

Provincia di Fermo

CAP 63854 Corso Matteotti, 13 - Tel. 0734-780111 - Fax. 0734-780561 - e. mail:  
comunesvm@libero.it

Prot. 838  
del 14 FEB. 2020

**ORDINANZA DEL SINDACO  
N. 4 DEL 14-02-2020**

**Oggetto: ORDINANZA PER L'ABBATTIMENTO DI DUE ALBERI PROTETTI DI SPECIE OLMO CAMPESTRE (ULMUS MINOR) RADICATI NELLA PROPRIETA' DEL SIG. ANTOLINI PIETRO**

**IL SINDACO**

- Vista l'istanza pervenuta in data 14/02/2020 al prot. n. 837 inoltrata dal Sig. Antolini Pietro, residente a Santa Vittoria in Matenano (FM) in Viale della Vittoria, 11, in qualità di proprietario, con la quale si chiede l'autorizzazione a:

1. abbattere due alberi di Olmo campestre (*Ulmus minor*) radicati nell'area di proprietà individuata catastalmente al foglio 18, mappale 142;

- Considerato

che in data 04.02.2020 il territorio comunale di Santa Vittoria in Matenano è stato colpito da forti raffiche di vento causando danni a cose e beni pubblici e privati oltre ad aver danneggiato e abbattuto diversi alberi protetti di specie

che in data 14.02.2020 il Sig. Antolini Pietro segnalava all'ufficio tecnico di questo comune la pericolosità di due alberi gravemente danneggiati dal vento e ricadenti sulla sua proprietà che minacciano la pubblica e privata incolumità;

che il personale dell'ufficio tecnico ha provveduto ad effettuare un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi constatando che gli alberi danneggiati dal vento sono alberi protetti di specie olmo campestre di cui uno presenta un grosso ramo pendente sulla pubblica via denominata San Giovanni in grave pericolo di crollo;

- Preso atto della necessità di autorizzare l'abbattimento degli alberi in quanto è stato possibile constatare, da sopralluogo tecnico e da documentazione fotografica allegata alla richiesta l'evidente potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- Richiamate la L.R. 6 del 23.02.2005 ad oggetto: "LEGGE FORESTALE REGIONALE" e la L.R. n.3 del 18.03.2014 ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge Forestale Regionale";

- Richiamati nello specifico i seguenti articoli delle citate leggi Forestali Regionali:

- Art.20-Tutela degli alberi ad alto fusto
- Art.21-Autorizzazione all'abbattimento
- Art.23-Compensazione

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii., nonché il relativo regolamento di Esecuzione e d'attuazione, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt.7-bis e 54;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

Visto il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

Al Sig. Antolini Pietro, residente a Santa Vittoria in Matenano (FM) in Viale della Vittoria, 11, in qualità di proprietario, di provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente atto, ad abbattere gli alberi di Olmo campestre (*Ulmus Minor*) radicati nelle aree di proprietà individuate catastalmente al foglio 18 particella n. 142.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 23 della L.R. n. 6 del 23/02/2005 e dal vigente P.R.G., il soggetto arboreo abbattuto dovrà essere compensato con la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate nell'articolo 20, comma 1, della L.R. n. 6 del 23/02/2005. La scelta della specie dovrà essere valutata da tecnico qualificato in accordo con il Responsabile dell'Ufficio Gestione Ambiente e Territorio: una delle due piante da porre a dimora dovrà, in ogni caso, essere di alto fusto (prima grandezza).

La piantagione compensativa dovrà essere effettuata contestualmente all'abbattimento e, comunque, non oltre un anno dalla data di notifica della presente ordinanza utilizzando piante autoctone aventi circonferenza di cm 14-16 da porre a dimora secondo corrette tecniche arboricole nell'area di proprietà ove è radicato l'albero da abbattere.

Nell'ipotesi, considerato il loro sviluppo a maturità, che non sussistano gli spazi vitali per gli alberi di cui si chiede la compensazione, un soggetto arboreo potrà essere posto a dimora in area pubblica previo monetizzazione da effettuarsi secondo modalità da richiedere al Dirigente del Servizio Area Tecnica Territorio Ambiente.

## AVVERTE

Che nel caso in cui non venisse ottemperato all'ordine di abbattimento nel termine imposto, si provvederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

Si fa presente che si potranno visionare e/o acquisire gli eventuali ulteriori atti collegati al presente provvedimento presso l'Ufficio Area Tecnica Territorio Ambiente.

Il Comando Polizia Municipale e il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Forestale di Fermo sezione di Amandola sono incaricati dalla vigilanza e controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto potrà essere impugnato da chiunque interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla notifica, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO  
Fabrizio Vergari

